



Bando n. 1

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di BASI ANATOMOFISIOLOGICHE DEL CORPO UMANO - modulo PEDAGOGIA GENERALE, S.S.D. M-PED/01, per cfu 1 del Corso di Studio Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1.

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 2

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di MANAGEMENT SANITARIO - modulo PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI, S.S.D. M-PSI/05, per cfu 1 del Corso di Studio Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3.

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 3

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di RIABILITAZIONE IN AREA POST-CHIRURGICA - modulo SCIENZE INFERMIERISTICHE NEUROPSICHIATRICHE RIABILITATIVE , S.S.D. MED/48 , per cfu 1 del Corso di Studio Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 4

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di RIABILITAZIONE IN AREA ORTOPEDICA - modulo SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEURO-PSICHIATRICHE E RIABILITATIVE , S.S.D. MED/48 , per cfu 1 del Corso di Studio Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) Roma Azienda Ospedaliera Sant' Andrea , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 2 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 5

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di RIABILITAZIONE IN AREA SPECIALISTICA - modulo MALATTIE APPARATO CARDIOVASCOLARE , S.S.D. MED/11 , per cfu 1 del Corso di Studio Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 6

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di RIABILITAZIONE IN AREA TRAUMATOLOGICA - modulo SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE RIABILITATIVE NEUROPSICHIATRICHE E DELLA RIABILITAZIONE , S.S.D. MED/48 , per cfu 1 del Corso di Studio Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) Roma Azienda Ospedaliera Sant' Andrea , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 2 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 7

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di SCIENZE PROPEDEUTICHE - modulo IGIENE , S.S.D. MED/42 , per cfu 1 del Corso di Studio Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 8

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA - modulo Inglese , S.S.D. AAF , per cfu 4 del Corso di Studio Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) - 16044 , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 9

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di PRINCIPI GIURIDICI E DI MANAGEMENT APPLICATI ALL'ORGANIZZAZIONE INFERMIERISTICA - modulo DIRITTO DEL LAVORO , S.S.D. IUS/07 , per cfu 1 del Corso di Studio Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) - 16044 , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 10

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di PRINCIPI GIURIDICI E DI MANAGEMENT APPLICATI ALL'ORGANIZZAZIONE INFERMIERISTICA - modulo ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO, S.S.D. IUS/09, per cfu 1 del Corso di Studio Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) - 16044, da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3.

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 11

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di PRINCIPI GIURIDICI E DI MANAGEMENT APPLICATI ALL'ORGANIZZAZIONE INFERMIERISTICA - modulo ELEMENTI DI MANAGEMENT ED ECONOMIA SANITARIA , S.S.D. , per cfu 1 del Corso di Studio Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) - 16046 , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 12

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di METODOLOGIA INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA - modulo SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI , S.S.D. ING-INF/05 , per cfu 1 del Corso di Studio Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) - 16046 , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 13

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di METODOLOGIA INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA - modulo STATISTICA DELLA RICERCA SPERIMENTALE E TECNOLOGICA , S.S.D. SECS-S/02 , per cfu 1 del Corso di Studio Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) - 16046 , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 14

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di METODOLOGIA INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA - modulo STATISTICA MEDICA , S.S.D. MED/01 , per cfu 1 del Corso di Studio Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) - 16046 , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 15

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA - modulo Inglese , S.S.D. AAF , per cfu 4 del Corso di Studio Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) - 16046 , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 16

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di BASI MORFOLOGICHE E FUNZIONALI DELLA CELLULA - modulo FISICA APPLICATA , S.S.D. FIS/07 , per cfu 1 del Corso di Studio Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Roma ASL RM/D Ostia , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 17

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di METODOLOGIA INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA - modulo STATISTICA DELLA RICERCA SPERIMENTALE E TECNOLOGICA , S.S.D. SECS-S/02 , per cfu 1 del Corso di Studio Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Roma ASL RM/D Ostia , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 18

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di PRINCIPI GIURIDICI E DI MANAGEMENT APPLICATI ALL'ORGANIZZAZIONE INFERMIERISTICA - modulo DIRITTO DEL LAVORO , S.S.D. IUS/07 , per cfu 1 del Corso di Studio Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Roma ASL RM/D Ostia , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 19

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di Processi Sociali e Psicologici dell'individuo - modulo Pedagogia Generale , S.S.D. M-PED/01 , per cfu 1 del Corso di Studio Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 20

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di Per la conoscenza di una lingua straniera - modulo nessuno , S.S.D. , per cfu 4 del Corso di Studio Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 21

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di PRINCIPI GIURIDICI E DI MANAGEMENT APPLICATI ALL'ORGANIZZAZIONE INFERMIERISTICA - modulo ELEMENTI DI MANAGEMENT ED ECONOMIA SANITARIA , S.S.D. MED/42 , per cfu 1 del Corso di Studio Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 22

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di PRINCIPI GIURIDICI E DI MANAGEMENT APPLICATI ALL'ORGANIZZAZIONE INFERMIERISTICA - modulo ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI ASSISTENZIALI, S.S.D. MED/45, per cfu 1 del Corso di Studio Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3.

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 23

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di FONDAMENTI DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI CONTESTI ASSISTENZIALI - modulo EPIDEMIOLOGIA , S.S.D. MED/42 , per cfu 1 del Corso di Studio Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 24

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di INFERMIERISTICA DEI PROCESSI TERAPEUTICI ED ASSISTENZIALI NELL'AREA DELLE DISABILITA' FISICHE E PSICHICHE - modulo MEDICINA RIABILITATIVA , S.S.D. MED/34 , per cfu 1 del Corso di Studio Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 2 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 25

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di METODOLOGIA INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA - modulo STATISTICA DELLA RICERCA SPERIMENTALE E TECNOLOGICA , S.S.D. SECS-S/02 , per cfu 1 del Corso di Studio Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 26

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di METODOLOGIA INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA - modulo STATISTICA MEDICA , S.S.D. MED/01 , per cfu 1 del Corso di Studio Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 27

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di INFERMIERISTICA DEI PROCESSI TERAPEUTICI ED ASSISTENZIALI NELL'AREA DELLE DISABILITA' FISICHE E PSICHICHE - modulo PSICOLOGIA CLINICA , S.S.D. M-PSI/08 , per cfu 1 del Corso di Studio Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Roma Centro Studi "San Giovanni di Dio" Ospedale San Pietro , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 2 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 28

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di METODOLOGIA INFERMIERISTICA BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA - modulo STATISTICA MEDICA , S.S.D. MED/01 , per cfu 1 del Corso di Studio Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Roma Centro Studi "San Giovanni di Dio" Ospedale San Pietro , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 29

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di **FONDAMENTI MORFOLOGICI E FUNZIONALI DELL'ORGANISMO - modulo ANATOMIA UMANA**, S.S.D. BIO/16, per cfu 3 del Corso di Studio Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Roma INMI L. Spallanzani, da impartire nel semestre dell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1.

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 30

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di INFERMIERISTICA DEI PROCESSI TERAPEUTICI ED ASSISTENZIALI IN AREA CHIRURGICA - modulo CHIRURGIA GENERALE , S.S.D. MED/18 , per cfu 1 del Corso di Studio Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Roma INMI L. Spallanzani , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 2 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 31

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di INFERMIERISTICA DEI PROCESSI TERAPEUTICI ED ASSISTENZIALI IN AREA CRITICA - modulo CHIRURGIA D'URGENZA , S.S.D. MED/18 , per cfu 1 del Corso di Studio Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Roma INMI L. Spallanzani , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 32

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di PRINCIPI GIURIDICI E DI MANAGEMENT APPLICATI ALL'ORGANIZZAZIONE INFERMIERISTICA - modulo ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO, S.S.D. IUS/09, per cfu 1 del Corso di Studio Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Roma INMI L. Spallanzani, da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3.

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 33

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di INFERMIERISTICA DEI PROCESSI TERAPEUTICI ED ASSISTENZIALI IN AREA MEDICA - modulo INFERMIERISTICA CLINICA NELLE CURE PALLIATIVE E DI FINE VITA , S.S.D. MED/45 , per cfu 1 del Corso di Studio Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Roma S. Camillo - Forlanini (Forlanini) , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 2 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 34

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di INFERMIERISTICA DEI PROCESSI TERAPEUTICI ED ASSISTENZIALI NELL'AREA DELLE DISABILITA' FISICHE E PSICHICHE - modulo INFERMIERISTICA CLINICA IN PSICHIATRIA E SALUTE MENTALE , S.S.D. MED/45 , per cfu 1 del Corso di Studio Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Roma S. Camillo - Forlanini (Forlanini) , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 2 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 35

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA - modulo Inglese , S.S.D. AAF , per cfu 4 del Corso di Studio Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Roma S. Camillo - Forlanini (Forlanini) , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 36

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di INFORMATICA MEDICA E INGLESE SCIENTIFICO - modulo LINGUA INGLESE , S.S.D. L-LIN/12 , per cfu 2 del Corso di Studio Medicina e chirurgia - 14451 , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 2 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via di Grottarossa inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 37

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di INFORMATICA MEDICA E INGLESE SCIENTIFICO - modulo LINGUA INGLESE , S.S.D. L-LIN/12 , per cfu 1 del Corso di Studio Medicina e chirurgia - 14451 , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via di Grottarossa inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 38

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di INFORMATICA MEDICA E INGLESE SCIENTIFICO - modulo LINGUA INGLESE , S.S.D. L-LIN/12 , per cfu 2 del Corso di Studio Medicina e chirurgia - 26675 , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via di Grottarossa inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 39

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di METODOLOGIA MEDICO SCIENTIFICA E SCIENZE UMANE - modulo STATISTICA MEDICA , S.S.D. MED/01 , per cfu 2 del Corso di Studio Medicina e chirurgia - 26675 , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via di Grottarossa inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 40

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI CONTESTI ASSISTENZIALI - modulo IGIENE GENERALE ED APPLICATA , S.S.D. MED/42 , per cfu 2 del Corso di Studio Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea / San Pietro Fatebenefratelli , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 41

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di METODOLOGIA DELL'OSTETRICIA BASATA SULLE EVIDENZE - modulo INFORMATICA , S.S.D. INF/01 , per cfu 1 del Corso di Studio Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea / San Pietro Fatebenefratelli , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3

.

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 42

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA - modulo Inglese , S.S.D. AAF , per cfu 4 del Corso di Studio Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea / San Pietro Fatebenefratelli , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 43

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di SCIENZE UMANE FONDAMENTALI E METODOLOGIA CLINICA - modulo EPIDEMIOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA , S.S.D. MED/42 , per cfu 1 del Corso di Studio Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea / San Pietro Fatebenefratelli , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 44

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di MANAGEMENT SANITARIO - modulo DIRITTO AMMINISTRATIVO , S.S.D. IUS/10 , per cfu 1 del Corso di Studio Podologia (abilitante alla professione sanitaria di Podologo) - 16111 , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 45

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di MANAGEMENT SANITARIO - modulo ORGANIZZAZIONE AZIENDALE , S.S.D. SECS-P/10 , per cfu 1 del Corso di Studio Podologia (abilitante alla professione sanitaria di Podologo) - 16111 , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 46

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di **PODOLOGIA NELLO SPORT - modulo METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' MOTORIE**, S.S.D. M-EDF/01, per cfu 1 del Corso di Studio Podologia (abilitante alla professione sanitaria di Podologo) - 16111, da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3.

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 47

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di **PODOLOGIA NELLO SPORT - modulo SCIENZE PODOLOGICHE**, S.S.D. MED/50, per cfu 1 del Corso di Studio Podologia (abilitante alla professione sanitaria di Podologo) - 16111, da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3.

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 48

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di **PODOLOGIA SPECIALE III - modulo SCIENZE PODOLOGICHE**, S.S.D. MED/50, per cfu 1 del Corso di Studio Podologia (abilitante alla professione sanitaria di Podologo) - 16111, da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3.

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 49

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di BASI ANATOMOFISIOLOGICHE DEL CORPO UMANO - modulo FISILOGIA UMANA , S.S.D. BIO/09 , per cfu 1 del Corso di Studio Podologia (abilitante alla professione sanitaria di Podologo) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 50

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di BASI ANATOMOFISIOLOGICHE DEL CORPO UMANO - modulo PEDAGOGIA GENERALE , S.S.D. M-PED/01 , per cfu 1 del Corso di Studio Podologia (abilitante alla professione sanitaria di Podologo) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 51

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di MANAGEMENT SANITARIO - modulo DIRITTO AMMINISTRATIVO , S.S.D. IUS/10 , per cfu 1 del Corso di Studio Podologia (abilitante alla professione sanitaria di Podologo) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 52

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di MANAGEMENT SANITARIO - modulo PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI, S.S.D. M-PSI/05, per cfu 1 del Corso di Studio Podologia (abilitante alla professione sanitaria di Podologo) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3.

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 53

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di MANAGEMENT SANITARIO - modulo SOCIOLOGIA GENERALE , S.S.D. SPS/07 , per cfu 2 del Corso di Studio Podologia (abilitante alla professione sanitaria di Podologo) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 54

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di **PODOLOGIA NELLO SPORT - modulo ENDOCRINOLOGIA/DIABETOLOGIA**, S.S.D. MED/13, per cfu 1 del Corso di Studio Podologia (abilitante alla professione sanitaria di Podologo) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3.

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 55

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di **PODOLOGIA NELLO SPORT - modulo METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' MOTORIE**, S.S.D. M-EDF/01, per cfu 1 del Corso di Studio Podologia (abilitante alla professione sanitaria di Podologo) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3.

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 56

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di **PODOLOGIA SPECIALE III - modulo SCIENZE PODOLOGICHE**, S.S.D. MED/50, per cfu 1 del Corso di Studio Podologia (abilitante alla professione sanitaria di Podologo) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3.

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 57

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di SCIENZE DELLA PREVENZIONE - modulo IGIENE , S.S.D. MED/42 , per cfu 1 del Corso di Studio Podologia (abilitante alla professione sanitaria di Podologo) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 58

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di SCIENZE PROPEDEUTICHE - modulo IGIENE , S.S.D. MED/42 , per cfu 1 del Corso di Studio Podologia (abilitante alla professione sanitaria di Podologo) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 59

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di PSICOLOGIA di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di LINGUA INGLESE - modulo nessuno, S.S.D. AAF, per cfu 4 del Corso di Studio Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni - 16064, da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 2.

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Ufficio di Presidenza via dei Marsi 78 inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione

universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 60

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di LINGUA INGLESE - modulo nessuno, S.S.D. AAF, per cfu 4 del Corso di Studio Psicologia della Comunicazione e del Marketing - 13691, da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 2.

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Ufficio di Presidenza via dei Marsi 78 inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 61

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE E DEI MEDIA E LABORATORIO DI ANALISI DEL CONTENUTO - modulo LABORATORIO DI ANALISI DEL CONTENUTO, S.S.D. SPS/08, per cfu 4 del Corso di Studio Psicologia della Comunicazione e del Marketing - 13691, da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1.

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Ufficio di Presidenza via dei Marsi 78 inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 62

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di PSICOLOGIA di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di LINGUA INGLESE - modulo nessuno, S.S.D. AAF, per cfu 4 del Corso di Studio Psicologia della Salute, Clinica e di Comunità - 13693, da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 2.

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Ufficio di Presidenza via dei Marsi 78 inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione

universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 63

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di LINGUA INGLESE - modulo nessuno, S.S.D. AAF, per cfu 4 del Corso di Studio Psicologia dello sviluppo, dell'educazione e del benessere - 13692, da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 2.

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Ufficio di Presidenza via dei Marsi 78 inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 64

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di DIRITTO SANITARIO E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE - modulo DIRITTO PRIVATO , S.S.D. IUS/01 , per cfu 2 del Corso di Studio Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche Viterbo - ASL Viterbo , da impartire nel semestre primodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 65

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di MANAGEMENT SANITARIO - modulo DIRITTO DEL LAVORO , S.S.D. IUS/07 , per cfu 2 del Corso di Studio Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche Viterbo - ASL Viterbo , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 2 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 66

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di SCIENZE BIOMEDICHE E CORRELAZIONI TECNICHE-ORGANIZZATIVE-DIDATTICHE - modulo AUDIOLOGIA , S.S.D. MED/32 , per cfu 2 del Corso di Studio Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche Viterbo - ASL Viterbo , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 2 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 67

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di DIDATTICA DELLE ABILITÀ LINGUISTICHE - modulo nessuno , S.S.D. AAF , per cfu 6 del Corso di Studio Scienze dell'educazione e della formazione - 26035 , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 2 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Ufficio di Presidenza via dei Marsi 78 inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 68

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA - modulo inglese , S.S.D. AAF , per cfu 2 del Corso di Studio Scienze infermieristiche e ostetriche - Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 69

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di DIRITTO ECONOMIA E PROGRAMMAZIONE SANITARIA - modulo PROGRAMMAZIONE SANITARIA , S.S.D. MED/42 , per cfu 1 del Corso di Studio Scienze infermieristiche e ostetriche – Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 70

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di METODI DI ANALISI DEI DATI APPLICATI ALLE SCIENZE INFERMIERISTICHE - modulo ANALISI STATISTICA , S.S.D. SECS-S/02 , per cfu 1 del Corso di Studio Scienze infermieristiche e ostetriche – Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 2 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 71

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di METODOLOGIA DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI FORMATIVI - modulo DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE , S.S.D. M-PED/03 , per cfu 1 del Corso di Studio Scienze infermieristiche e ostetriche – Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 2 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 72

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di METODOLOGIA DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI FORMATIVI - modulo PSICOLOGIA GENERALE , S.S.D. M-PSI/01 , per cfu 1 del Corso di Studio Scienze infermieristiche e ostetriche – Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 2 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 73

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA - modulo STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE E TECNICA , S.S.D. SECS-S/02 , per cfu 2 del Corso di Studio Scienze infermieristiche e ostetriche – Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 74

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di DIRITTO ECONOMIA E PROGRAMMAZIONE SANITARIA - modulo DIRITTO PRIVATO, S.S.D. IUS/01, per cfu 2 del Corso di Studio Scienze infermieristiche e ostetriche – Roma S.Camillo Forlanini (Forlanini), da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1.

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 75

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di DIRITTO ECONOMIA E PROGRAMMAZIONE SANITARIA - modulo PROGRAMMAZIONE SANITARIA , S.S.D. MED/42 , per cfu 1 del Corso di Studio Scienze infermieristiche e ostetriche – Roma S.Camillo Forlanini (Forlanini) , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 76

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA - modulo nessuno , S.S.D. AAF , per cfu 2 del Corso di Studio Scienze infermieristiche e ostetriche – Roma S.Camillo Forlanini (Forlanini) , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 77

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di NEUROSCIENZE, SALUTE MENTALE E ORGANI DI SENSO - NESMOS di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI AVANZATI IN RIABILITAZIONE - modulo MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA , S.S.D. MED/34 , per cfu 2 del Corso di Studio Scienze riabilitative delle professioni sanitarie Viterbo - ASL Viterbo , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 2 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 78

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di NEUROSCIENZE, SALUTE MENTALE E ORGANI DI SENSO - NESMOS di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI AVANZATI IN RIABILITAZIONE - modulo OTORINOLARINGOIATRIA , S.S.D. MED/31 , per cfu 2 del Corso di Studio Scienze riabilitative delle professioni sanitarie Viterbo - ASL Viterbo , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 2 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 79

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di NEUROSCIENZE, SALUTE MENTALE E ORGANI DI SENSO - NESMOS di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI AVANZATI IN RIABILITAZIONE - modulo SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE, S.S.D. MED/50, per cfu 2 del Corso di Studio Scienze riabilitative delle professioni sanitarie Viterbo - ASL Viterbo, da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 2.

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 80

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di NEUROSCIENZE, SALUTE MENTALE E ORGANI DI SENSO - NESMOS di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di METODOLOGIA DELLA RICERCA APPLICATA - modulo MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA - RICERCA SPERIMENTALE , S.S.D. MED/34 , per cfu 2 del Corso di Studio Scienze riabilitative delle professioni sanitarie Viterbo - ASL Viterbo , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 81

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di NEUROSCIENZE, SALUTE MENTALE E ORGANI DI SENSO - NESMOS di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di METODOLOGIA DELLA RICERCA APPLICATA - modulo SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE RIABILITATIVE NEUROPSICHIATRICHE , S.S.D. MED/48 , per cfu 2 del Corso di Studio Scienze riabilitative delle professioni sanitarie Viterbo - ASL Viterbo , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 82

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di NEUROSCIENZE, SALUTE MENTALE E ORGANI DI SENSO - NESMOS di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di METODOLOGIA DIDATTICA E TUTORIALE - modulo PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE, S.S.D. M-PED/01, per cfu 1 del Corso di Studio Scienze riabilitative delle professioni sanitarie Viterbo - ASL Viterbo, da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 2.

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 83

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di NEUROSCIENZE, SALUTE MENTALE E ORGANI DI SENSO - NESMOS di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA - modulo nessuno, S.S.D. AAF, per cfu 2 del Corso di Studio Scienze riabilitative delle professioni sanitarie Viterbo - ASL Viterbo, da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 2.

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 84

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di NEUROSCIENZE, SALUTE MENTALE E ORGANI DI SENSO - NESMOS di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di PROGRAMMAZIONE ED ECONOMIA SANITARIA E DIRITTO SANITARIO - modulo ECONOMIA AZIENDALE , S.S.D. SECS-P/07 , per cfu 2 del Corso di Studio Scienze riabilitative delle professioni sanitarie Viterbo - ASL Viterbo , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 85

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di NEUROSCIENZE, SALUTE MENTALE E ORGANI DI SENSO - NESMOS di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA - modulo SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE RIABILITATIVE NEUROPSICHIATRICHE , S.S.D. MED/48 , per cfu 2 del Corso di Studio Scienze riabilitative delle professioni sanitarie Viterbo - ASL Viterbo , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 2 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 86

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE - modulo METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE I, S.S.D. SPS/07, per cfu 6 del Corso di Studio Servizio Sociale (CLaSS) - 15908, da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3.

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Ufficio di Presidenza via dei Marsi 78 inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 87

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE - modulo METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE II , S.S.D. SPS/07 , per cfu 6 del Corso di Studio Servizio Sociale (CLaSS) - 15908 , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Ufficio di Presidenza via dei Marsi 78 inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 88

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di FONDAMENTI E METODI DEL SERVIZIO SOCIALE - modulo nessuno , S.S.D. SPS/07 , per cfu 9 del Corso di Studio Servizio Sociale (CLaSS) - 26036 , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Ufficio di Presidenza via dei Marsi 78 inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 89

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI - modulo nessuno , S.S.D. SPS/09 , per cfu 9 del Corso di Studio Servizio Sociale (CLaSS) - 26036 , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 2 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Ufficio di Presidenza via dei Marsi 78 inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 90

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA - modulo nessuno , S.S.D. AAF , per cfu 3 del Corso di Studio Servizio Sociale (CLaSS) - 26036 , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Ufficio di Presidenza via dei Marsi 78 inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 91

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di NEUROSCIENZE, SALUTE MENTALE E ORGANI DI SENSO - NESMOS di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di BASI ANATOMOFISIOLOGICHE DEL CORPO UMANO - modulo FISILOGIA UMANA , S.S.D. BIO/09 , per cfu 1 del Corso di Studio Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica) Roma ASL RM/A - ASL RM/E , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 92

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di NEUROSCIENZE, SALUTE MENTALE E ORGANI DI SENSO - NESMOS di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di BASI ANATOMOFISIOLOGICHE DEL CORPO UMANO - modulo PEDAGOGIA GENERALE, S.S.D. M-PED/01, per cfu 1 del Corso di Studio Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica) Roma ASL RM/A - ASL RM/E, da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1.

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 93

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di NEUROSCIENZE, SALUTE MENTALE E ORGANI DI SENSO - NESMOS di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di MANAGEMENT SANITARIO - modulo PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI, S.S.D. M-PSI/05, per cfu 1 del Corso di Studio Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica) Roma ASL RM/A - ASL RM/E, da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3.

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 94

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di NEUROSCIENZE, SALUTE MENTALE E ORGANI DI SENSO - NESMOS di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA - modulo nessuno, S.S.D. AAF, per cfu 1 del Corso di Studio Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica) Roma ASL RM/A - ASL RM/E, da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1.

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 95

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di NEUROSCIENZE, SALUTE MENTALE E ORGANI DI SENSO - NESMOS di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di SCIENZE DELLA PREVENZIONE - modulo IGIENE , S.S.D. MED/42 , per cfu 1 del Corso di Studio Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica) Roma ASL RM/A - ASL RM/E , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 96

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di NEUROSCIENZE, SALUTE MENTALE E ORGANI DI SENSO - NESMOS di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di SCIENZE DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - modulo SISTEMI DELL'ELABORAZIONE DELL'INFORMAZIONE, S.S.D. ING-INF/05, per cfu 2 del Corso di Studio Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica) Roma ASL RM/A - ASL RM/E, da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3.

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 97

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di NEUROSCIENZE, SALUTE MENTALE E ORGANI DI SENSO - NESMOS di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di SCIENZE PROPEDEUTICHE - modulo IGIENE , S.S.D. MED/42 , per cfu 1 del Corso di Studio Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica) Roma ASL RM/A - ASL RM/E , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 98

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di NEUROSCIENZE, SALUTE MENTALE E ORGANI DI SENSO - NESMOS di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di SCIENZE PROPEDEUTICHE - modulo STATISTICA MEDICA , S.S.D. MED/01 , per cfu 1 del Corso di Studio Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica) Roma ASL RM/A - ASL RM/E , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 99

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA - modulo IGIENE GENERALE ED APPLICATA , S.S.D. MED/42 , per cfu 1 del Corso di Studio Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 2 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 100

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA - modulo nessuno, S.S.D. AAF, per cfu 4 del Corso di Studio Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3.

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 101

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di SCIENZE CHIMICHE ED EPIDEMIOLOGICHE - modulo STATISTICA MEDICA , S.S.D. MED/01 , per cfu 1 del Corso di Studio Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 102

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di SCIENZE DELLA PREVENZIONE E DEI SERVIZI SANITARI I - modulo IGIENE GENERALE ED APPLICATA , S.S.D. MED/42 , per cfu 1 del Corso di Studio Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 103

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di SCIENZE DELLA PREVENZIONE E DEI SERVIZI SANITARI I - modulo ORGANIZZAZIONE AZIENDALE , S.S.D. SECS-P/10 , per cfu 1 del Corso di Studio Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 104

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE - modulo CHIMICA DEGLI ALIMENTI , S.S.D. CHIM/10 , per cfu 3 del Corso di Studio Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 2 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 105

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di SCIENZE MEDICO LEGALI E GIURIDICHE - modulo DIRITTO PENALE , S.S.D. IUS/17 , per cfu 1 del Corso di Studio Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) Roma Azienda Ospedaliera Sant' Andrea , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 106

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di METODOLOGIE DI DIAGNOSTICA MOLECOLARE E STATISTICA - modulo STATISTICA PER LA RICERCA , S.S.D. SECS-S/02 , per cfu 2 del Corso di Studio Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 2 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 107

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA - modulo nessuno, S.S.D. AAF, per cfu 4 del Corso di Studio Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3.

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 108

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di SCIENZE UMANE E DEL MANAGEMENT SANITARIO - modulo DIRITTO DEL LAVORO , S.S.D. IUS/07 , per cfu 1 del Corso di Studio Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 109

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA - modulo nessuno, S.S.D. AAF, per cfu 4 del Corso di Studio Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica) Viterbo ASL Viterbo, da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3.

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 110

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di PRIMO SOCCORSO - modulo MEDICINA INTERNA , S.S.D. MED/09 , per cfu 2 del Corso di Studio Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica) Viterbo ASL Viterbo , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 111

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di PRIMO SOCCORSO - modulo PATOLOGIA CLINICA , S.S.D. MED/05 , per cfu 1 del Corso di Studio Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica) Viterbo ASL Viterbo , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 112

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di PRIMO SOCCORSO - modulo SCIENZE INFERMIERISTICHE , S.S.D. MED/45 , per cfu 1 del Corso di Studio Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica) Viterbo ASL Viterbo , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 113

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di SCIENZE UMANE - modulo STORIA DELLA MEDICINA , S.S.D. MED/02 , per cfu 2 del Corso di Studio Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica) Viterbo ASL Viterbo , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 114

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di FONDAMENTI DI MECCANICA APPLICATA ALL'ORGANISMO UMANO - modulo SCIENZE TECNICHE ORTOPEDICHE APPLICATE , S.S.D. MED/50 , per cfu 1 del Corso di Studio Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico ortopedico) Roma Azienda Ospedaliera Sant' Andrea , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 115

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di **FONDAMENTI MORFOLOGICI E FUNZIONALI DELL'ORGANISMO - modulo STATISTICA**, S.S.D. MED/01, per cfu 1 del Corso di Studio Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico ortopedico) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1.

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 116

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di INGLESE SCIENTIFICO I - modulo nessuno , S.S.D. AAF , per cfu 2 del Corso di Studio Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico ortopedico) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , da impartire nel semestre primodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 117

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di INGLESE SCIENTIFICO II - modulo nessuno , S.S.D. AAF , per cfu 1 del Corso di Studio Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico ortopedico) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 2 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 118

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di INGLESE SCIENTIFICO III - modulo nessuno , S.S.D. AAF , per cfu 1 del Corso di Studio Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico ortopedico) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 119

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di PATOLOGIA E CLINICA DELL'APPARATO LOCOMOTORE - modulo SCIENZE TECNICHE ORTOPEDICHE APPLICATE , S.S.D. MED/50 , per cfu 1 del Corso di Studio Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico ortopedico) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 120

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di PRINCIPI GIURIDICI - modulo DIRITTO DEL LAVORO , S.S.D. IUS/07 , per cfu 2 del Corso di Studio Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico ortopedico) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 121

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di PROCESSI TERAPEUTICI ED ASSISTENZIALI NELL'AREA MEDICA - modulo IGIENE , S.S.D. MED/42 , per cfu 1 del Corso di Studio Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico ortopedico) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 2 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 122

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di PROCESSI TERAPEUTICI ED ASSISTENZIALI NELL'AREA MEDICA - modulo MALATTIE INFETTIVE , S.S.D. MED/17 , per cfu 1 del Corso di Studio Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico ortopedico) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 2 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 123

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di PROCESSI TERAPEUTICI ED ASSISTENZIALI NELL'AREA MEDICA - modulo MEDICINA LEGALE, S.S.D. MED/43, per cfu 1 del Corso di Studio Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico ortopedico) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 2.

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 124

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di NEUROSCIENZE, SALUTE MENTALE E ORGANI DI SENSO - NESMOS di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di BASI ANATOMOFISIOLOGICHE DEL CORPO UMANO - modulo PEDAGOGIA GENERALE , S.S.D. M-PED/01 , per cfu 1 del Corso di Studio Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista occupazionale) Guidonia Istituto Neurotraumatologico Italiano , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 125

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di NEUROSCIENZE, SALUTE MENTALE E ORGANI DI SENSO - NESMOS di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di SCIENZE PROPEDEUTICHE - modulo IGIENE , S.S.D. MED/42 , per cfu 1 del Corso di Studio Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista occupazionale) Guidonia Istituto Neurotraumatologico Italiano , da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 126

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di NEUROSCIENZE, SALUTE MENTALE E ORGANI DI SENSO - NESMOS di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di TERAPIA OCCUPAZIONALE E NEUROFISIOPATOLOGIA - modulo TERAPIA OCCUPAZIONALE , S.S.D. MED/48 , per cfu 7 del Corso di Studio Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista occupazionale) Guidonia Istituto Neurotraumatologico Italiano , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 127

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di NEUROSCIENZE, SALUTE MENTALE E ORGANI DI SENSO - NESMOS di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di TERAPIA OCCUPAZIONALE - modulo SISTEMI DI ELABORAZIONI DELLE INFORMAZIONI, S.S.D. ING-INF/05, per cfu 2 del Corso di Studio Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista occupazionale) Tivoli INI Divisione Medicus, da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3.

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 128

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di NEUROSCIENZE, SALUTE MENTALE E ORGANI DI SENSO - NESMOS di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di TERAPIA OCCUPAZIONALE - modulo TERAPIA OCCUPAZIONALE , S.S.D. MED/48 , per cfu 2 del Corso di Studio Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista occupazionale) Tivoli INI Divisione Medicus , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 129

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di NEUROSCIENZE, SALUTE MENTALE E ORGANI DI SENSO - NESMOS di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di MANAGEMENT SANITARIO - modulo PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI, S.S.D. M-PSI/05, per cfu 1 del Corso di Studio Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista occupazionale) Tivoli INI Divisione Medicus, da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3.

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 130

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di NEUROSCIENZE, SALUTE MENTALE E ORGANI DI SENSO - NESMOS di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di SCIENZE PSICHIATRICHE - modulo TERAPIA OCCUPAZIONALE - SC. PSICHIATRICHE , S.S.D. MED/48 , per cfu 2 del Corso di Studio Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista occupazionale) Tivoli INI Divisione Medicus , da impartire nel semestre secondodell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 2 .

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo



Bando n. 131

IL PRESIDE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;

CONSTATATA l'impossibilità per il Dipartimento di NEUROSCIENZE, SALUTE MENTALE E ORGANI DI SENSO - NESMOS di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di SCIENZE PSICOPEDAGOGICHE - modulo TERAPIA OCCUPAZIONALE, S.S.D. MED/48, per cfu 1 del Corso di Studio Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista occupazionale) Tivoli INI Divisione Medicus, da impartire nel semestre primodel'anno accademico 2013-2014, anno di corso 3.

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione comparativa per l'affidamento del predetto insegnamento a titolo retribuibile.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni

previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 4 settembre 2013**, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni

scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 2 agosto 2013

firmato Il Preside
Prof. Vincenzo Ziparo